

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 461-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 dicembre 1972)
degli articoli 1 — con esclusione dell'ultimo capoverso — 2 e 3 — con esclusione
del primo capoverso

dal

disegno di legge n. 461

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1972

Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e la istituzione del Comitato dei ministri della programmazione economica, alla legge 30 luglio 1959, n. 616, recante disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) e all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modificazioni
alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 21, 22, 23 e 26 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — «(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica). — È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

È altresì demandato al Consiglio tecnico-scientifico di esprimere il proprio parere in ordine ai programmi dell'Istituto di studi per la programmazione economica di cui al successivo articolo 19, nonché sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone od enti per specifici lavori di ricerca da parte del predetto Istituto.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico ».

Art. 8. — « (*Commissione consultiva interministeriale*). — È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione. Detta commissione è presieduta dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il Segretario generale della programmazione economica, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio.

Alla nomina dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dei Ministri interessati.

Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica ».

Art. 9. — « (*Commissione consultiva interregionale*). — È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato e ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle provincie di Trento e di Bolzano o assessori delegati.

La Commissione è convocata anche su richiesta di singoli Ministri e dei Presidenti delle regioni e delle provincie di Trento e Bolzano ed è consultata in vista delle deliberazioni del CIPE e del Consiglio dei ministri aventi particolare incidenza sugli indirizzi della programmazione.

Alla Commissione sono attribuite le funzioni consultive di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Ai lavori della Commissione partecipano i Ministri nella competenza dei quali rientrano le questioni di volta in volta trattate.

Alla segreteria della Commissione provvede la direzione generale per l'attuazione della programmazione economica ».

Art. 10. — « (*Segretario generale della programmazione economica*). — Il Segretario generale della programmazione economica:

coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dirige la segreteria generale della programmazione economica;

attende alla preparazione dei documenti programmatici;

è presidente dell'istituto di studi per la programmazione economica;

interviene alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e a quelle del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'incarico di Segretario generale della programmazione economica ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile. Esso viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, e può essere revocato nelle stesse forme.

L'incarico di cui al precedente comma è incompatibile con ogni altra attività. Se è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, e ad essa compete, per il periodo di durata dell'incarico, se

più favorevole, il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970; l'eventuale differenza di stipendio è corrisposta a titolo di assegno personale.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970.

Al Segretario generale della programmazione economica per tutta l'attività svolta in applicazione del presente articolo è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il Segretario generale della programmazione economica fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 14. — « *(Conferimento di incarichi professionali, assunzione temporanea di persone altamente specializzate e comando di docenti universitari)*. — In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il tesoro e il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica possono assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica, alla politica economica a breve termine, alla politica finanziaria e monetaria. L'assunzione è effettuata congiuntamente dai due Ministri, con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, che disciplineranno le mo-

dalità di utilizzazione del personale così assunto presso i Dicasteri ai quali sono preposti i due Ministri predetti.

La determinazione del contingente del personale da assumere e la disciplina del relativo rapporto sono stabiliti con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto dell'esigenza di assicurare ai servizi della programmazione e del tesoro personale fornito di elevati requisiti ed esperienza professionali. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 103 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è consentito il comando per tempi determinati presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di docenti universitari di ruolo.

Al comando si provvede nelle forme previste dal terzo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Durante il periodo di comando il docente cessa di svolgere attività didattiche e di ricerca nell'università ».

Art. 16. — « *(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)*. — È costituito il "Comitato interministeriale per la programmazione economica" ».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è vice presidente, e dai Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, per l'agricoltura e per le foreste, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e per la previden-

za sociale, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), secondo le disposizioni degli accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli accordi di Roma del 25 marzo 1957, ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i presidenti delle Giunte regionali, i presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.

In sede di indicazione delle linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e delle linee generali per la impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato, la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione dei Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per i trasporti e per l'aviazione

civile, per la marina mercantile e per il turismo e per lo spettacolo.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

Interviene alle riunioni del Comitato, ai sensi del precedente articolo 10, il segretario generale per la programmazione economica; possono essere altresì invitati ad assistere a dette riunioni il ragioniere generale dello Stato, il governatore della Banca d'Italia, il direttore generale del tesoro e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Per l'esame di problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altra Amministrazione, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, entro il limite numerico che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

I servizi di segreteria predispongono gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del Comitato e coadiuvano il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti a norma dell'articolo 3, lettere c) e d) ».

Art. 19. — « *Costituzione e attribuzioni dell'ISPE*. — È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Mini-

stro per il bilancio e per la programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 21. — « (*Presidente dell'ISPE*). — È Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica il Segretario generale per la programmazione economica ».

Art. 22. — « (*Composizione del Comitato amministrativo dell'ISPE*). — Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'istituto e da sette membri, dei quali due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto ».

Art. 23. — « (*Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'ISPE*). — Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere straordinario;

c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonché le deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dallo invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 26. — « (*Del personale dell'ISPE e del relativo trattamento economico*). — La consistenza numerica del personale necessa-

rio per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonchè lo stato giuridico e — salvo quanto disposto dal comma seguente nei riguardi del personale di ricerca — il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre all'approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico di attività del personale di ricerca dipendente dall'Istituto nonchè l'eventuale trattamento di previdenza integrativa, di quello derivante dall'assicurazione obbligatoria sono stabiliti con contratto regolato dalle norme sull'impiego privato ».

Art. 2.

(Integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691)

All'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Intervengono alle riunioni del Comitato di cui al primo comma il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale per la programmazione economica, nonchè, con funzioni di segretario, il Direttore generale del Tesoro, al quale compete il trattamento economico previsto per gli impiegati dell'ex coefficiente 970 ».

Art. 3.

(Modificazioni alla legge 30 luglio 1959, numero 616, recante disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura ISCO)

L'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 4. — « La consistenza numerica del personale dell'Istituto nazionale per lo stu-

dio della congiuntura, nonchè lo stato giuridico e — salvo quanto disposto dal comma seguente nei riguardi del personale di ricerca — il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica con il concerto del Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico di attività e l'eventuale trattamento di previdenza integrativo di quello derivante dall'assicurazione obbligatoria del personale di ricerca dipendente dall'Istituto sono stabilite con contratto regolato dalle norme sull'impiego privato ».